

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37284-una-garanzia-atipica-le-lettere-di-patronage>

Autore: Nicotra Francesco

Una garanzia atipica: le lettere di patronage

Una garanzia atipica: le lettere di patronage

Francesco Nicotra

SOMMARIO: 1. *Nozione* - 2. *Funzione* - 3. *Il problema dell'efficacia giuridica delle dichiarazioni di patronage. Lettere "forti" e lettere "deboli"* - 4. *La collocazione sistematica* - 5. *Il problema della natura della responsabilità derivante da informazioni non veritiere* - 6. *Considerazioni conclusive.*

1. *Nozione*

Le lettere di gradimento o lettere di *patronage* (traducibile in italiano con lettera di presentazione)¹, sono delle dichiarazioni, generalmente redatte in forma epistolare, rilasciate ad una banca o ad un diverso ente creditore da un soggetto (di solito una società capogruppo o una società controllante), detto *patron*, in sostituzione di una fideiussione vera e propria al fine di ottenere, rinnovare o mantenere un finanziamento in favore di un determinato soggetto (detto *patronnant*). Tale lettera rappresentava, in origine, una dichiarazione con cui le Multinazionali anglosassoni operanti in Italia² – in alternativa ad altre forme di garanzia – assumevano una sorta di paternità “morale” dell’operazione, comunicando al creditore la loro partecipazione nella società debitrice.

Col tempo le lettere di *patronage* si sono diffuse come strumento alternativo alle garanzie personali tipiche, in presenza dell’interesse a favorire l’erogazione del

¹ Tra i vari contributi in materia, si segnalano: F. MACARIO, *Garanzie personali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, Torino, 2009, 573 ss.; N. SOLDATI, *Le lettere di patronage nella prassi bancaria*, in *Ventiquattrore avvocato*, n. 9, 2008, 47 ss.; F. FEZZA, *Le garanzie personali atipiche*, in *Trattato di diritto commerciale*, Sez. II, Tomo 3, diretto da V. BUONOCORE, Torino, 2006; F. MASTROPAOLO, *Le lettere di patronage*, in *I contratti di garanzia*, nel *Trattato dei contratti*, diretto da P. RESCIGNO e E. GABRIELLI, Torino, 2006, 1675; F. MAIMERI, *Le garanzie bancarie improprie*, Torino, 2004; G. BRUNO, *Le lettere di patronage nel sistema dei rapporti economici*, Napoli, 2004; A. MAZZONI, *Le lettere di patronage*, Milano, 1986; W. DI MEO, *Le lettere di patronage nell'economia dell'azienda*, Padova, 1984; F. DI GIOVANNI, *Le lettere di patronage*, Padova, 1984;

² Sorte negli Stati Uniti e diffuse in Italia intorno agli anni Settanta, le lettere di *patronage*, nel nostro ordinamento non sono immediatamente riconducibili ad alcuna fattispecie tipizzata dal legislatore, hanno trovato ampio impiego nella prassi commerciale, in particolare nell’ambito dei gruppi di società. Sulle origini della figura, v. P.M. TABELLINI, *Rilevanza valutaria delle lettere di patronage*, in *Riv. dir. econ. valutaria*, 1980, 591.

credito, assumendo tuttavia il dichiarante un impegno meno stringente ed esteso rispetto alla fideiussione, beneficiando degli indiscutibili vantaggi che il dichiarante ricava dal ricorso al *patronage* rispetto alle comuni garanzie di pagamento.

La forma di questa lettera, inoltre, ha assunto una diversa connotazione giuridica a seconda del contenuto che, di volta in volta, si è a questa attribuito, in virtù dell'ampia autonomia privata riconosciuta agli operatori economici.

2. Funzione

La funzione tipica delle dichiarazioni contenute in tali lettere di gradimento non consiste propriamente nel “garantire” l'adempimento altrui, nel senso tecnico delle garanzie personali specificamente previste dal legislatore. Infatti, mentre in queste ultime il garante assume l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale, la funzione propria della lettera di *patronage* va ravvisata nel tentativo di rafforzare nel creditore il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni³. In altri termini, la lettera di *patronage* è diretta alla promozione del credito mediante il ricorso a forme di garanzia atipiche⁴.

In particolare, le lettere di *patronage* forniscono ai creditori delle assicurazioni – di valore tanto più pregnante, quanto più stretto è il rapporto tra il patrocinante e il patrocinato – in merito al buon esito delle operazioni di finanziamento⁵.

Oltre all'affidabilità di cui si è fatta menzione, tali dichiarazioni possono garantire una certa elasticità e facilità nell'ambito di un'organizzazione societaria, a differenza di quanto avviene per le garanzie espressamente previste e disciplinate dal nostro ordinamento.

La natura su descritta non può portare ad escludere alle dichiarazioni di *patronage* qualsiasi valore giuridico, dal momento che esse sono spesso collegate ad operazioni di notevole rilievo economico e non è, quindi, ragionevole supporre che

³ *Studi in onore di Antonino Metro*, C. RUSSO RUGGERI (a cura di), Milano, 2009, vol. II, 407.

⁴ Così N. SOLDATI, *Le lettere di patronage nella prassi bancaria*, in *Ventiquattrore avvocato*, n. 9, 2008, 48.

⁵ Le lettere non dovrebbero limitarsi ad una generica raccomandazione, che non avrebbe valore giuridico e non indurrebbe quindi la banca a contrarre con il patrocinato. Esse devono, pertanto, contenere dichiarazioni vincolanti per il patrocinante, diverse però dall'assunzione di una garanzia personale per l'adempimento o dalla promessa che il patrocinato adempirà, configurandosi altrimenti una fideiussione o una promessa *ex art.* 1381 (cfr. N. CIACCIA, *Le lettere di patronage*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, II, 85 ss.).

con il loro rilascio le parti abbiano inteso dar vita ad impegni rilevanti solo da un punto di vista sociale⁶.

3. Il problema dell'efficacia giuridica delle dichiarazioni di patronage. Lettere "forti" e lettere "deboli"

In virtù della notevole diffusione delle dichiarazioni di *patronage* nella prassi commerciale, la dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato il problema della loro efficacia giuridica⁷.

In proposito, secondo un primo orientamento minoritario⁸, va esclusa la loro rilevanza sul piano giuridico per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, il mancato ricorso a strumenti di garanzia tipici previsti dall'ordinamento, sarebbe sintomatica della volontà di non costituire un vincolo giuridico vero e proprio a carico del *patronnant*, con la conseguenza che qualunque accordo preso dalle parti avrebbe rilievo solo sul piano dei rapporti di correttezza commerciale. In secondo luogo, la diversità rispetto a garanzie tipiche come il mandato di credito o la fideiussione finirebbe con l'attribuire alle dichiarazioni di *patronage* solamente un valore metagiuridico⁹.

L'adempimento dell'impegno assunto sarebbe, secondo questa tesi, fonte di un'obbligazione naturale, con il consequenziale effetto di *soluti retentio* per il caso di spontaneo adempimento¹⁰.

⁶ Cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 1995, n. 10235.

⁷ La risoluzione di tale problema è stata resa difficoltà, secondo F. SEVERINI, *Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo*, in *Giur. comm.*, 1991, I, 885, anche a causa dell'origine storica delle lettere di patronage "che hanno avuto la sola funzione di un mero gentlemen's agreement". Sul punto anche si veda anche F. CHIOMENTI, *Le lettere di conforto*, 1974, 346 ss.

⁸ Tra i sostenitori della tesi negativa, B. GARDELLA TEDESCHI, *Gentlemen's agreement*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, 730-750; F. CHIOMENTI, *op. ult. cit.*, 346 ss.; C. MONTAGNANI, *Le garanzie prese sul serio: cortesia, pratiche generali interpretative e controlli nelle lettere di patronage, nota a Trib. Roma 18.7.1985*, in *Banca Borsa e Tit. Cred.*, 1986, II, 450 ss., secondo cui non è ammissibile per le figure atipiche la presunzione di giuridicità ed è irrilevante ai fini della giuridicità che la vicenda possa inserirsi in un contesto di formazione progressiva del consenso. Vedi anche A. ATTI, *Il "patronage" e i gruppi di società: le fattispecie e il valore giuridico*, in *Contr. impr.*, 1985, 884, 930 ss.

⁹ Sostiene la tesi dell'efficacia metagiuridica anche P. CALICETI, *Brevi note in tema di patronage*, in *Giur. it.*, 1996, I, 3011 ss.

¹⁰ Così B. GARDELLA TEDESCHI, *Gentlemen's agreement*, cit., 1990, 730-750, secondo cui «l'efficacia metagiuridica delle lettere di *patronage* non ne comporta l'assoluta irrilevanza per l'ordinamento. Infatti, le stesse possono essere considerate come *gentlemen's agreement*, ovvero patto fra gentiluomini».

Questa teoria è stata ormai superata dalla dottrina¹¹ e dalla giurisprudenza maggioritarie¹², le quali affermano la giuridicità di tali dichiarazioni.

Esse sostengono, in primo luogo, che il negar loro effetti giuridicamente vincolanti contrasta con i principi propri dei sistemi di *civil law*. In secondo luogo, attribuire alle lettere di *patronage* un carattere vincolante solo sul piano sociale non ne spiegherebbe l'enorme diffusione nella prassi commerciale, e, soprattutto, il valore di condizione dell'erogazione dei crediti.

A tali argomentazioni, poi, si aggiunge quella secondo cui, nel dubbio, bisogna presumere l'intento giuridico degli operatori commerciali, specie quando vengano effettuate delle operazioni di finanziamento di notevole rilevanza economica. Tale rilevanza, fondata da alcuni su una "presunzione di giuridicità", si spiega col fatto che, di regola, i soggetti danno vita a rapporti regolati da norme di diritto, e conseguentemente occorre dimostrare la contraria volontà di regolare i rapporti nascenti dalle lettere di *patronage* su un piano diverso dal giuridico. Se non appare tale volontà diversa, pertanto, il rapporto dovrà intendersi come soggetto alle regole del diritto¹³.

La rilevanza giuridica delle lettere di *patronage* non è tuttavia sempre la stessa, ma varia a seconda del loro contenuto¹⁴, che può avere natura informativa o impegnativa, per cui è possibile distinguere lettere di *patronage* "forti" e "deboli", in base agli obblighi assunti dalla società capogruppo o controllante¹⁵.

¹¹ *Studi in onore di Antonino Metro*, C. RUSSO RUGGERI (a cura di), cit., 407; F. CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, I, Milano, 2003, 1231 ss.; N. SOLDATI, *Le lettere di patronage nella prassi bancaria*, cit., 47 ss.; A. MAZZONI, *Le lettere di patronage*, cit.; M. SEGNI, *La "lettre de patronage" come garanzia personale impropria*, in *Riv. Dir. civ.*, 1975, I, 126.

¹² Fra le tante Cass. civ., n. 10235/1995, cit.

¹³ Così M. SEGNI, *La "lettre de patronage" come garanzia personale impropria*, cit., 141 ss.

¹⁴ Nonostante alcuni autori (F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. II, t. II, 2004, 287 ss.; A. DE SANTIS RICCIARDONE, *Lettere di patronage*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 397 ss.), diano una lettura unitaria dell'istituto, l'orientamento maggioritario in dottrina (fra gli altri F. CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, cit.; A. MAZZONI, *Le lettere di patronage*, cit.) e giurisprudenza sostiene un'interpretazione analitica del contenuto delle lettere di *patronage*, attribuendo alle stesse la natura giuridica conforme alle dichiarazioni cui danno vita.

¹⁵ La classificazione delle lettere di *patronage* in base ai possibili contenuti è stata prospettata da gran parte della dottrina tra cui si segnala: F. DI LORENZO, *La natura e gli effetti delle lettere di "patronage" nel nuovo mercato. Documenti "forti" e "deboli", conseguenze diverse*, in *Dir. e Giust.*, 2004, n. 5, 100; N. SOLDATI, *Le lettere di patronage*, in *Contr. e impr.*, 2003, 1656 ss.; A. MAZZONI, *Le lettere di patronage nelle procedure concorsuali: contributo allo studio dei profili sistematici delle garanzie autonome*, in *Banca Borsa e Tit. Cred.*, 1984, II, 53 ss.; M.B. DELI, *Lettere di patronage (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1997, 1 ss.; M. SEGNI, op.cit., 126; A. ATII, op.cit., 825.

Le lettere a carattere informativo, dette anche lettere deboli, sono quelle in cui il patrocinante si limita a dichiarare la sua partecipazione di influenza o di controllo sul pacchetto azionario della società controllata o a dare informazioni sulle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie¹⁶.

Le lettere a carattere impegnativo, dette lettere forti¹⁷, danno vita ad un'assicurazione di solvibilità in quanto, non si limitano a comunicare la propria posizione e quale sia il rapporto con la controllata, ma contengono, invece, dichiarazioni con le quali il patrocinante assume, nei confronti del destinatario uno o più obblighi, quali quello di mantenere il soggetto controllato in condizioni patrimoniali tali da permettere la restituzione del finanziamento¹⁸.

4. La collocazione sistematica

Se il valore giuridico delle lettere in esame, a prescindere dal contenuto, rappresenta un dato pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, l'individuazione della loro appartenenza all'una o all'altra categoria non è tuttavia sempre agevole. Il problema non è puramente teorico, ma ha importanti risvolti di carattere pratico in vista della qualificazione giuridica della lettera e della natura della responsabilità del mittente.

¹⁶ A questa categoria sono riconducibili: le “dichiarazioni di consapevolezza”, con cui il *patronnant* dichiara di essere al corrente del rapporto di finanziamento già in corso o in via di perfezionamento tra patrocinato e banca; le “dichiarazioni di approvazione”, con cui il *patronnant* dichiara di approvare il detto rapporto; le “dichiarazioni confermatrici di controllo”, con le quali si enuncia la percentuale del pacchetto azionario del patrocinato posseduto (direttamente o indirettamente) dal *patronnant*; altre dichiarazioni eterogenee, con le quali si forniscono informazioni più o meno riservate, atte a rassicurare il destinatario (banca) circa la solidità economico-finanziaria e la solvibilità del patrocinato. Cfr. G. PASCALE, *Il contratto di fideiussione*, Padova, 2010, 253.

¹⁷ Cfr. fra gli altri A.M. MUSY, *L'art. 1333 e le lettere di patronage c.d. forti*, in *Giur. it.*, 2001, 2254; R. MANGANO, *Lettera di patronage forte ed inapplicabilità dell'art. 1938 c.c.*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2004, n. 3, II-329.

¹⁸ Le lettere a contenuto forte possono consistere in dichiarazioni che rassicurano il destinatario della convenienza e del ridotto rischio imprenditoriale sotteso all'operazione (dichiarazione di influenza, dichiarazione di futuro mantenimento della partecipazione, dichiarazione di cosiddetto divieto di svuotamento, dichiarazione di obbligo in caso di cessione della partecipazione, dichiarazione di assunzione di specifici obblighi e responsabilità) dichiarazioni con le quali il mittente rassicura il destinatario assumendo specifici obblighi e responsabilità (dichiarazione di generale mantenimento della solvibilità, dichiarazione di solvibilità finalizzata al rimborso, dichiarazione di mantenimento della consistenza capitalistica o patrimoniale, dichiarazione di assunzione del rischio di perdite).

Tali difficoltà derivano anche dal fatto che in una lettera possono essere presenti una pluralità di dichiarazioni dal contenuto variamente impegnativo¹⁹.

Come accade con tutte le nuove figure giuridiche, prive di un consolidato fondamento giuridico, anche con le lettere di *patronage* la dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza, hanno tentato di individuare diversi possibili schemi contrattuali tipici, cui ricondurre le dichiarazioni in questione, riferendosi in particolare a: il mandato di credito, la fideiussione, la promessa del fatto del terzo, il contratto con obbligazioni del solo proponente ed infine il contratto atipico a prestazioni corrispettive, che si perfeziona ai sensi dell'articolo 1327 codice civile.

Con riferimento alla sussunzione delle lettere di *patronage* nella figura del mandato di credito²⁰, secondo un orientamento passato il contratto in questione si perfeziona per *facta concludentia*²¹, non essendo necessario per il suo perfezionamento l'espressa menzione dell'obbligo del richiedente di assumere le obbligazioni proprie del fideiussore. Tale effetto, pertanto, deriverebbe *ex lege* dal conferimento dell'incarico. Tale tesi ha avuto poco seguito per diverse ragioni²².

A questa tesi si è obiettato, in primo luogo, l'assenza nel *patronage* di un qualsiasi obbligo di far credito. In proposito, se non vi è dubbio che le lettere di *patronage* svolgono *de facto* anche la funzione di indurre, o, comunque, persuadere la banca a concedere il finanziamento, tale concessione non implica comunque, ai fini della configurabilità del contratto di cui all'articolo 1958 codice civile, una prestazione cui la banca è tenuta per effetto di un impegno contrattuale dalla stessa assunto²³, tenuto conto che anche, in base a proprie valutazioni, la banca potrebbe decidere di

¹⁹ Spesso accanto a mere dichiarazioni di scienza o assertive sono presenti promesse dal contenuto più disparato che possono comportare l'assunzione di vere e proprie obbligazioni in capo al mittente.

²⁰ Tra i sostenitori della tesi dell'assimilabilità delle lettere forti al mandato di credito, si segnala in particolare F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, cit.

²¹ S. SCOTTI CAMUZZI, *Unico azionista, gruppi, "lettres de patronage"*, Milano, 1979, 164 ss.

²² Cfr. L. BARBIERA, *Le garanzie tipiche ed innominate nel codice del 1942*, in *Banca, borsa e tit. di credito*, 1992, I, 774 ss. Per la distinzione del *patronage* rispetto al mandato di credito, si veda anche Corte di Appello di Milano, 5 febbraio 2005, in *Giur. merito*, 2006, 289 ss., con nota di F. BRUNO e A. DE DIVITIIS, *Il mandato di credito tra lettera di patronage, delegazione e accollo*.

²³ In altri termini, ai fini di una configurabilità del mandato di credito sarebbe necessario che la richiesta del patrocinante presentasse i caratteri propri della proposta contrattuale, con conseguente assunzione da parte del futuro creditore dell'obbligo di concedere il finanziamento alla patrocinato.

non attribuire il credito, allorché nonostante la dichiarazione del *patronnant*, ritenga comunque rischiosa l'operazione²⁴.

Si è rilevato, inoltre, che l'assunzione da parte del mandante della responsabilità propria del fideiussore si pone in contrasto con la volontà del *patronnant* di non prestare una garanzia²⁵.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'escludere che alle lettere di *patronage* possa essere riconosciuta la natura di obbligazioni fideiussorie.

La differenza fra le due figure emerge dall'autonomia degli impegni che il *patronnant* assume rispetto alle vicende dell'obbligazione del patrocinato. Infatti, il presupposto dell'accessorietà, inteso quale stretto collegamento fra l'adempimento del debitore e l'obbligazione del fideiussore, non sussiste nel *patronage*. In altri termini, l'obbligo assunto dal *patronnant*, anche quando consista nel garantire la solvibilità del patrocinato, è sempre autonomo rispetto a quello di quest'ultimo.

Nel *patronage* l'obbligazione consiste nell'agevolare l'erogazione del finanziamento e nella assicurare il creditore sullo buon esito dell'operazione negoziale e non nell'assunzione nei suoi confronti di un'obbligazione omologa a quella propria del patrocinato²⁶.

L'interesse perseguito con la fideiussione è quello di far sorgere un vincolo di solidarietà tra debitore e fideiussore per effetto della volontà di quest'ultimo di adempiere, a titolo di garanzia, la medesima prestazione del debitore principale. Invece, nel *patronage*, anche qualora esso assuma un contenuto forte, manca la volontà della società emittente di assumere solidalmente il medesimo obbligo della sua controllata²⁷. Diversamente dallo schema tipico della fideiussione di cui all'art. 1937 c.c., manca un'espressa manifestazione di volontà del *patronnant* in ordine

²⁴ Così F. MACARIO, *Garanzie personali*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, Torino, 600.

²⁵ A. MAZZONI, *Le lettere di patronage*, cit.

²⁶ La stessa giurisprudenza rileva che Il rapporto di patronage non soggiace alla disciplina desumibile per analogia dalla figura tipica della fideiussione, stante l'assoluta diversità oggettiva e funzionale delle diverse garanzie utilizzate (così Cassazione civile, Sez. III, 25 settembre 2012, n. 16259).

²⁷ Rileva B. PETRAZZINI, *Patronage e fideiussione: una massima da precisare*, commento a Cassazione civile, 26 gennaio 2010, n. 1520, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2010, n. 7-8, 764, che: "quale che sia il contenuto concreto della dichiarazione del *patronnant*, questi non assume espressamente l'impegno di adempiere in luogo del debitore, ma si limita a garantire l'esistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto patrocinato".

all'intenzione di assumere verso il creditore una garanzia personale per un'obbligazione gravante sul debitore principale, in quanto il *patronnant* si impegna a porre in essere prestazioni di *facere* o di *dare* che, pur strumentali ad assicurare l'adempimento del patrocinato, sono comunque svincolate dall'obbligazione principale sullo stesso gravante²⁸.

Maggior seguito rispetto alla tesi appena menzionata ha avuto quella secondo la quale le lettere di *patronage* sono riconducibili alla promessa del fatto del terzo²⁹, disciplinata dall'articolo 1381 codice civile.³⁰

Tale orientamento, dà un rilievo determinante alla *ratio* comune alle due fattispecie che, lungi dall'assolvere ad una funzione sanzionatoria, rispondono ad un'esigenza di allocazione del rischio di un'operazione economica. In altri termini, col ricorso a tali documenti, le parti mirano a rendere l'impegno della società controllante insensibile alle vicende inerenti al contratto di credito principale.

Secondo i sostenitori di questa teoria, inoltre, l'opportunità di ricondurre le dichiarazioni in parola alla promessa prevista dall'art. 1381 codice civile, si manifesta nell'ipotesi di inadempimento incolpevole del patrocinato, derivante da caso fortuito, da causa di forza maggiore o da impossibilità sopravvenuta. In tali casi, infatti, qualora abbia assunto anche l'obbligo di copertura di detti rischi, il dichiarante è comunque tenuto a corrispondere l'indennizzo al creditore.

Tuttavia, nonostante tali similitudini (allocazione del rischio ed obbligo indennitario), questa tesi, nel tempo, ha incontrato significative obiezioni e, in particolare, quella data dalla considerazione che l'impegno del mittente non sia volto

²⁸ Così F. SEVERINI, *Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo*, cit., 171; N. SOLDATI, *Le lettere di patronage*, 1663; A. MAZZONI, *Le lettere di patronage*, cit., 577. Anche la giurisprudenza rileva che tra fideiussione e *patronage* esistono differenze talmente grandi da impedire l'applicazione dell'art. 1938 c.c.

²⁹ La promessa del fatto del terzo, secondo l'orientamento prevalente, è l'obbligazione con la quale il promittente si assume nei confronti di un creditore in altro rapporto, il rischio del rifiuto di adempiere che possa opporre il debitore di tale rapporto, sollevando quindi il beneficiario dall'incertezza in ordine al conseguimento dell'utilità racchiusa nella sua pretesa. In argomento si veda F. ALCARO, *Promessa del terzo*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, 1988, 77; R. SACCO, *Il contratto*, in *Trattato di dir. civ. it.*, dir. da Vassalli, vol. VI, t. 2, Torino, 1975, 500.

³⁰ Sostengono la riconducibilità allo schema dell'art. 1381 c.c., fra gli altri F. SEVERINI, *Il patronage tra la promessa unilaterale atipica e la promessa del fatto del terzo*, cit., 895, ss.; anche M. PROSPERETTI, *Lettere de patronage*, in *Diz. dir. privato, I, Diritto civile*, Milano, 1980, 561.

a garantire un fatto altrui, ma consiste piuttosto nell'assicurare un fatto proprio³¹; il *patronnant* vi assolve mantenendo il controllo sullo stato patrimoniale della società ed attivandosi con la diligenza richiesta, al fine di assicurarne la solvibilità.

Si è osservato, inoltre, che la riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 1381 codice civile sarebbe possibile solo nell'ipotesi in cui emerga in modo chiaro ed inequivocabile che l'erogazione del credito non sarebbe avvenuta senza l'intervento del patrocinate e che esso abbia avuto una funzione di trasposizione del rischio dell'operazione in capo a costui, anche con riguardo ad eventi straordinari³². Qualora ciò non avvenga, come nella maggior parte dei casi, alle lettere andrebbe attribuita la natura di strumenti di garanzia atipici, solitamente aventi ad oggetto un *facere*³³.

A partire dalla metà degli anni novanta, la giurisprudenza di legittimità si è, invece, orientata nel senso di far rientrare le dichiarazioni di *patronage* nello schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di cui all'art. 1333 codice civile.³⁴

Secondo la Suprema Corte, infatti, lo schema delineato dall'art. 1333 codice civile si adatta perfettamente alle lettere di *patronage* che abbiano carattere impegnativo³⁵. In proposito, la giurisprudenza lega l'interpretazione del fenomeno alla *vexata questio* sulla natura del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente³⁶, ritenendo che non sussisterebbero motivi per dubitare l'efficacia vincolante delle stesse dichiarazioni. Ciò in quanto quest'ultime, sia pure con strumenti diversi da quelli

³¹ Tale circostanza si pone in contraddizione con la funzione della promessa del fatto del terzo, poiché qui la responsabilità scatta anche in conseguenza del rifiuto del debitore principale, che non essendo coercibile nella sua volontà, farebbe scattare proprio quell'esimente di non imputabilità (A. MAZZONI, *Lettere di patronage, mandato di credito e promessa del fatto del terzo*, in *BBTC*, 1984, II, 355).

³² Così F. CARINGELLA, *Manuale di diritto civile, II*, Milano, 2008, 701.

³³ M. SEGNI, *op. cit.*, 143.

³⁴ Il contratto concluso in base all'art. 1333 c.c. si forma unilateralmente. In tale fattispecie, infatti, viene in rilievo solo la volontà del proponente, che di per sé è produttiva di effetti (favorevoli) nella sfera giuridica dell'oblato (che può rifiutarli).

³⁵ In dottrina, fra gli altri, A.M. MUSY, *L'art. 1333 e le lettere di patronage c.d. forti*, cit., 2254; M. SEGNI, *La "lettre de patronage" come garanzia personale impropria*, cit., 135; F. DI GIOVANNI, *Le lettere di "patronage"*, Padova, 1984, 36 ss.; A. MAZZONI, *Le lettere di "patronage"*, cit., 117.

³⁶ L'orientamento tradizionale, (*ex multis* G. TAMBURRINO, *I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto*, Milano, 1954, 70 ss.; G. OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1968, 515; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Commentario al cod. civ.* diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 161 ss., sub art. 1333) tende a rinvenire nel meccanismo dell'art.1333 un procedimento di formazione del contratto, seppur atipico.

propri delle garanzie personali tipiche, sono comunque sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (articolo 1322, secondo comma, codice civile)³⁷.

In particolare, la Cassazione, dopo aver aderito alla tesi del *numerus clausus* degli atti unilaterali³⁸, utilizza lo strumento di cui all'articolo 1333 codice civile come grimaldello per vulnerare il dogma della tassatività degli atti unilaterali³⁹, consentendo, in tal modo, di inserire nella realtà giuridica negozi di cui gli operatori economici non possono ormai fare a meno⁴⁰.

Secondo la tesi sposata nel 1995 dalla Suprema Corte, il *patronnant* si esporrebbe ad una responsabilità di tipo contrattuale in quanto le dichiarazioni contenute nelle lettere "forti" rappresenterebbero negozi unilaterali che producono effetti senza che sia necessaria l'accettazione della controparte *ex* articolo 1333, norma "dalla quale è possibile arguire che, nel nostro ordinamento, i rapporti giuridici con obbligazioni a carico di una sola delle parti possono costituirsi per effetto della sola volontà dell'obbligato, salvo il potere di rifiuto del destinatario... e, quindi, in definitiva, per effetto di un atto unilaterale".

Nonostante tale tesi abbia formato in passato oggetto di critiche, legate alla considerazione che il patrocinate assume i suoi obblighi in cambio di una controprestazione del destinatario delle lettere, consistente nell'erogazione della

³⁷ In questo senso Cassazione 3 aprile 2001, n. 4888, in *Giur. it.*, 2001, con nota di A.M. MUSY, *L'art. 1333 e le lettere di patronage c.d. forti*, cit.; in *Rass. dir. civ.*, 2004, 248 ss., con nota di A. TURCO, *Le lettere di patronage impegnative e la problematica relativa all'art. 1333 c.c.* Ancora altre pronunce da richiamare sono Cass., 25 settembre 2001, n. 11987 e Cass., 27 settembre 1995, n. 10235. Per un approfondimento sulla sentenza si rinvia ai numerosi e vari commenti in *Contr. e impr.*, 1996, 9, nota di F. GALGANO, *Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche*; in *Corr. giur.*, 1996, nota di C. STINGONE, *Lettera di patronage: dichiarazione a contenuto impegnativo e qualificazione contrattuale della fattispecie*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 3007, nota di P. CALICETI, *Brevi note in tema di patronage*; in *Giur. it.*, 1996, cit.; e I, 738, nota di G. CHINÈ, *La Cassazione sul patronage: una voce fuori dal coro*.

³⁸ Come rilevato dalla stessa pronuncia n. 10235 del 1995 su richiamata, il problema sorge perché nel nostro ordinamento esiste una norma, l'art. 1987 c.c., a tenore della quale la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

³⁹ A tal proposito A. PALAZZO, *Promesse gratuite ed affidamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 181 ss., parla di "demitizzazione" del dogma della tipicità delle promesse gratuite.

⁴⁰ In particolare, ciò al fine di tipizzare la figura generale del "negozio unilaterale rifiutabile", il quale, essendo uno schema aperto, appare idoneo a garantire la cittadinanza giuridica a fattispecie negoziali unilaterali non tipizzate. In dottrina, tra gli altri, v.: R. SACCO, *Il contratto*, 2, in *Trattato di diritto civile* a cura di VASSALLI, VI, Torino, 1975, 34 ss.; P. SPADA, *Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e strutturali della promessa di pagamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 745 ss.; G. CASTIGLIA, *Promesse unilaterali atipiche*, in *Riv. dir. comm.*, 1983, I, 327 ss.

finanziamento alla patrocinato⁴¹, successive pronunce⁴² hanno riproposto l'ipotesi ricostruttiva delle lettere "forti" come fattispecie negoziali con causa di garanzia che si perfezionano secondo lo schema dell'articolo 1333⁴³.

5. Il problema della natura della responsabilità derivante da informazioni non veritiere

Data l'eterogeneità dei contenuti delle lettere di *patronage*, si è posto il problema, sia in dottrina che in giurisprudenza, della natura della responsabilità derivante dalla redazione di documenti contenenti dichiarazioni false o reticenti o, comunque, nelle nel caso di lettere cosiddette forti, dall'adozione, da parte del *patronnant*, di comportamenti contrari agli obblighi assunti.

Con riferimento innanzitutto alle lettere a contenuto debole, aventi ad oggetto dichiarazioni con carattere informativo o assertivo, anche se non comportano l'assunzione di obblighi di natura negoziale, ciò non significa, tuttavia, che siano irrilevanti giuridicamente in caso di dichiarazioni false o reticenti.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza in quest'ultima ipotesi danno vita ad una responsabilità extracontrattuale⁴⁴. Ciò in quanto la presa d'atto posta in essere dalla banca in merito alla dichiarazione, non essendo qualificabile in termini di accettazione di una proposta contrattuale, non potrebbe determinare una fattispecie di responsabilità contrattuale, la quale non può configurarsi per l'assenza di un impegno.

⁴¹ Sul punto cfr. F. GALGANO, *Lettera di patronage e promesse unilaterali atipiche*, cit., 9 ss.

⁴² Cass., 3 aprile 2001, n. 4888, in *Giur. it.*, 2001, III, 1, 2254 ss., con nota di A.M. MUSY, *L'art. 1333 e le lettere di patronage c.d. forti*, cit.; Id., 25 settembre 2001, n. 11987, in *Studium iuris*, 2002, 93 ss., con nota di BOLOGNINI.

⁴³ Tali pronunce, tuttavia, evitano di prendere posizione sulla natura della fattispecie, "prescindendo dal fatto che si aderisca o meno all'orientamento dottrinale che configura la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. come un negozio unilaterale e che nega, pertanto, natura negoziale al mancato rifiuto del destinatario, o che, al contrario, si propenda per quell'orientamento che qualifica il contratto con obbligazioni del solo proponente come un contratto vero e proprio pur se costituito in forza della sola proposta" (così Cass., 25 settembre 2001, n. 11987); o, ancora, si ritenga, addirittura, che "un'accettazione non è necessaria nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.c., il quale prevede che, intervenuta la proposta..., la conclusione del contratto è impedita solo dal rifiuto" (Cass., 3 aprile 2001, n. 4888).

⁴⁴ Così A. ATTI, *La responsabilità del patronnant è, dunque, extracontrattuale*, in *Contr. imp.*, 1986, 41.

Altra opinione dottrinarina più diffusa⁴⁵, confortata dalla Corte di Cassazione, ritiene che in caso di false dichiarazioni sorgerebbe una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative (articoli 1337 e 1338 codice civile)⁴⁶, dal momento che le lettere in questione incidono sul processo di formazione della volontà negoziale dell'ente creditore⁴⁷.

Le dichiarazioni rese dal patrocinante, infatti, creano un ragionevole affidamento nel creditore sul buon esito dell'operazione di finanziamento, con la conseguenza che è necessario applicare le regole di diligenza, correttezza e buona fede nelle trattative, previste dagli articoli 1337 e 1338 codice civile⁴⁸.

Le lettere cosiddette forti, le quali contengono dichiarazione di assunzione di obblighi⁴⁹, implicano, in caso di inadempimento della prestazione restitutoria del patrocinato, data la natura negoziale del rapporto, una responsabilità del *patronnant* ex articolo 1218 codice civile.

Tale essendo la corretta qualificazione giuridica dell'obbligo del *patronnant*, la violazione dello stesso, nell'ipotesi di inadempimento della prestazione restitutoria del patrocinato, espone il patrocinante responsabilità di tipo contrattuale, la cui sussistenza presuppone tuttavia l'accertamento della nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo del *patronnant* e inadempimento dell'obbligo del patrocinato, da effettuarsi attraverso un giudizio fattuale inteso a rilevare l'efficienza causale del primo a determinare il secondo attraverso un successivo vaglio di tipo ipotetico-contrattuale volto ad accertare l'idoneità dell'inadempimento da parte del

⁴⁵ M. COSTANZA, *Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronnant*, in AA.VV., *Le garanzie contrattuali, Fideiussione e contratti autonomi di garanzia nella prassi interna e nel commercio internazionale*, Milano, 1994, 485 ss.; S. VANONI, *Lettere di patronage deboli e responsabilità del patronnant*, in *Banca Borsa*, 1994, 43.

⁴⁶ Va ricordato che la responsabilità precontrattuale trova applicazione anche nei casi di contratto valido, ma frutto di trattative scorrette ossia qualificabili contrarie a buona fede. In proposito, si veda G. D'AMICO, voce *Formazione del contratto*, in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2008.

⁴⁷ Senza dimenticare la tutela della libertà di iniziativa economica ex articolo 41 Cost., anche in virtù del principio di matrice comunitaria che vieta la diffusione sul mercato di informazioni fuorvianti in merito alle condizioni di salute economico finanziaria di un'impresa.

⁴⁸ L'adesione a questa soluzione pone l'ulteriore problema della natura giuridica di tale forma di responsabilità. A fronte di un orientamento consolidato e prevalente che attribuisce alla stessa natura extracontrattuale, se ne va affermando un altro che riconduce la responsabilità precontrattuale nell'ambito di quella contrattuale. Quest'ultima soluzione sposa si fonda sul convincimento che i soggetti della trattativa non sono tra loro estranei, ma sono legati da un contatto "sociale", che gli impone di attivarsi, nella fase di formazione del contratto, al fine di salvaguardare gli interessi perseguiti dalle altre parti.

⁴⁹ Si veda nota 10.

patronnant ad evitare l'incapacità solutoria del patrocinato e il conseguente danno del finanziatore.

6. Considerazioni conclusive

Alla luce dei caratteri sin qui descritti, le lettere di *patronage* rappresentano senza dubbio un punto di incontro di interessi contrapposti che entrano in gioco nelle attuali relazioni economico-finanziarie, le quali trovano soddisfazione proprio attraverso tale forma di garanzia.

Con riferimento alle motivazioni che rendono di regola preferibile il ricorso a tale forma di garanzia atipica, vanno considerate entrambe le posizioni dei soggetti interessati, quali l'ente che rende la dichiarazione ed il soggetto creditore.

In proposito, la società dichiarante può, per ragioni diverse⁵⁰, non volere utilizzare una delle forme di garanzia tipiche normalmente impiegate per soddisfare l'interesse della banca.

In via generale, infatti, la società che redige la dichiarazione di *patronage* vanta una forza contrattuale nei confronti della banca destinataria nettamente superiore rispetto a quella di una propria controllata e, in questo modo, ha la possibilità di assicurare mezzi finanziari senza il ricorso alle comuni forme di garanzia tipica.

La banca, invece, ottiene dalla società dichiarante (ad es. una *holding*) un impegno che va ad aggiungersi a quelli gravanti per legge sulla società stessa e che, al tempo stesso, le permette di sentirsi maggiormente garantita dal rischio di mancato rimborso del credito erogato.

Dal punto di vista della banca, pertanto, il valore aggiunto fornito dalle lettere di *patronage* deriva dalla circostanza che, tramite esse l'istituto di credito viene a conoscenza della situazione sia societaria che patrimoniale della società patrocinata, nonché degli assetti proprietari e, ancora, almeno in parte, delle sue modalità operative, così consentirle di avere un quadro completo della situazione e,

⁵⁰ Tali ragioni possono essere costituite ad esempio dal convincimento di una semplificazione delle procedure interne di deliberazione, dal fatto che, a differenza delle obbligazioni fideiussorie, esse non devono necessariamente figurare nelle poste di bilancio della società controllante, e, quindi dalla volontà di non volere procedere a iscrizioni in bilancio o ad adempimenti valutari.

indefinitiva, capire le probabilità di ottenere il rimborso del credito nelle tempistiche previste⁵¹.

In conclusione, le ragioni che spingono l'istituto bancario ad accettare la lettera, sebbene essa dia minore garanzia di soddisfazione rispetto ad esempio alla fideiussione tipica, si rinvergono proprio nel rapporto che lega patrocinate e patrocinato, sulla cui solidità il destinatario fa affidamento. Del resto, la banca fa affidamento anche sull'interesse del *patronnant* ad evitare l'insolvenza della società partecipata, ciò tenuto conto delle ripercussioni negative che tale eventualità potrebbe comportare per l'intero gruppo⁵².

⁵¹ N. SOLDATI, *Le lettere di patronage nella prassi bancaria*, cit., n. 9, 2008, 55-56.

⁵² A. ATTI, *Il "patronage" e i gruppi di società: le fattispecie e il valore giuridico*, op. cit., 884.